

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3943 del 25/07/2017
Oggetto	DPR 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. MODIFICA RAGIONE SOCIALE. DITTA FASSI EMILIA SRL (ex TECNOGRU FASSI SRL) (Imp. Strada Ponte Basso n. 9) MODENA. Rif. Prot. SUAP n. 140260/2016/120 del Comune di Modena. Rif. Prat. ARPAE SINADOC n. 29031/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4096 del 25/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno venticinque LUGLIO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE.

MODIFICA RAGIONE SOCIALE.

DITTA FASSI EMILIA SRL (ex TECNOGRU FASSI SRL) (Imp. Strada Ponte Basso n. 9) MODENA.

Rif. Prot. SUAP n. 140260/2016/120 del Comune di Modena.

Rif. Prat. ARPAE SINADOC n. 29031/2016.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 25/11/2014 la Ditta TECNOGRU FASSI SRL, avente sede legale in comune di Modena, Strada Ponte Basso n. 9, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di MODENA, STRADA PONTE BASSO 9, loc. ALBARETO, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa alla Provincia di Modena in data 04/12/2014 e integrata con ulteriore documentazione assunta agli atti della Provincia di Modena in data 30/12/2015 con prot. n. 111464/9.13;

L'impianto di cui sopra effettua attività di riparazione, montaggio e commercio di gru idrauliche e piattaforme aeree per autocarri.

Durante l'iter autorizzatorio sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere del Comune di Modena relativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, prot. n. 28414 del 26/2/2016, che richiama il parere favorevole sulla valutazione di impatto acustico espresso da ARPAE MODENA, Distretto Area Centro-Modena con prot. n. 3201 del 25/2/2016;
- parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Modena al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Scarichi Idrici, prot. n. 14322 del 2/2/2015;

Considerato che con la Domanda ai sensi del DPR 59/2013, il richiedente ha dichiarato, relativamente alle emissioni in atmosfera, <che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo elencato nell'allegato "Dati generali impianto"> (Determinazione della Provincia di Modena n. 421 del 13/10/2011), si è provveduto d'ufficio ad integrare nell'AUA la vigente autorizzazione alle emissioni in atmosfera senza apportare variazioni sostanziali.

A seguito della domanda sopra citata è stata rilasciata Autorizzazione Unica Ambientale con Determinazione di ARPAE-SAC di Modena n. 1883 del 16/6/2016, comprensiva dei titoli ambientali Acqua, Aria, Impatto Acustico;

In data 28/9/2016 è pervenuta al SUAP territorialmente competente, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena in data 29/9/2016, assunta agli atti con prot. n. 18041, la comunicazione di variazione di ragione sociale da Tecnogru Fassi srl a FASSI EMILIA SRL, e conseguente richiesta di voltura della vigente Autorizzazione Unica Ambientale a favore della nuova ragione sociale, con la quale si dichiara altresì che non sono intervenute modifiche alla situazione autorizzata con la determinazione di cui sopra;

Si ritiene di aggiornare la vigente Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva degli Allegati Acqua, Aria, Impatto Acustico rilasciata con Determinazione di ARPAE-SAC di Modena n. 1883 del 16/6/2016;

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 al Gestore della ditta FASSI EMILIA SRL per l'impianto ubicato in comune di Modena, Strada Ponte Basso n. 9, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 1883 del 16/6/2016;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di stabilire che il termine di validità della presente autorizzazione è fissato al 15/6/2031;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Modena;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali	Comune di Modena
Autorizzazione agli scarichi di acque di prima pioggia in in acque superficiali	Comune di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Modena

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico del Comune di Modena, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

DITTA FASSI EMILIA SRL (ex TECNOGRU FASSI SRL) (Imp. Strada Ponte Basso n. 9) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque di prima pioggia in acque superficiali – Acque reflue domestiche in acque superficiali Modifica ragione sociale

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

B - PARTE DESCRITTIVA

In data 28/9/2016, la ditta TECNOGRU FASSI SRL, per l'insediamento ubicato in comune di Modena, Strada Ponte Basso n. 9, ha richiesto la variazione di titolarità dell'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di FASSI EMILIA SRL, e ha dichiarato che non sono intervenute variazioni nell'attività e negli impianti rispetto a quanto già autorizzato.

Nell'insediamento di cui sopra sono svolte attività di riparazione, montaggio e commercio di gru idrauliche e piattaforme aeree per autocarri.

L'attività di cui sopra è autorizzata allo scarico di acque reflue come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione di ARPAE-SAC di Modena n. 1883 del 16/6/2016, per la seguente configurazione:

- le acque meteoriche di dilavamento delle zone esterne di piazzale, poste a est, ovest e sud rispetto al fabbricato esistente, sono convogliate mediante rete fognaria acque bianche nel fossato ubicato nel lato nord dell'insediamento;
- le acque meteoriche dei pluviali del fabbricato confluiscono nella rete fognaria di cui sopra;
- le acque reflue derivanti dal lavaggio degli autocarri, effettuato nell'apposita piazzola posta ai margini del lato sud dell'insediamento, sono raccolte in cisterna a tenuta e smaltite come rifiuti mediante ditta autorizzata;
- le acque meteoriche di dilavamento della zona di piazzale, posta a nord rispetto al fabbricato sopra indicato, destinata al transito e allo stazionamento degli autocarri, nonché a rischio di inquinamento di idrocarburi, sono raccolte in una vasca di prima pioggia, dimensionata per raccogliere i primi 5 mm di pioggia, e, successivamente, previo trattamento mediante disoleatore a coalescenza, sono convogliate in acque superficiali; le seconde piogge confluiscono in acque superficiali bypassando la vasca di prima pioggia;
- ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 152/2006 e dell'atto deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005, le acque raccolte nella vasca di cui sopra sono classificabili come "acque di prima pioggia";
- le acque reflue derivanti dai servizi igienici dell'attività, previo trattamento depurativo in fosse biologiche e successivamente in un impianto a fanghi attivi ad ossidazione totale da 15 abitanti equivalenti, sono convogliate nel fosso di scolo a margine di Stradello Ponte Basso, mediante rete fognaria mista;

ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue provenienti dai servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche";

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Richiamate:

-la determinazione della Provincia di Modena n. 80 del 04/10/2010, con la quale si autorizza la ditta TECNOGRU FASSI SRL allo scarico in acque superficiali delle acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento della zona di piazzale aziendale a rischio di inquinamento di idrocarburi;

- l'autorizzazione comunale allo scarico n. 81102 del 30/06/2011, rilasciata dal Comune di Modena alla ditta TECNOGRU FASSI SRL relativamente agli scarichi generati presso i servizi igienici dell'insediamento di Modena, Stradello Ponte Basso n. 9;

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata alla istanza di autorizzazione unica ambientale;

Visto il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Modena relativamente al titolo ambientale scarichi idrici per le acque reflue domestiche, prot. n. 14322 del 2/2/2015.

D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta FASSI EMILIA SRL, per l'insediamento ubicato ad Albareto di Modena, stradello Ponte Basso n. 9, **a scaricare in acque superficiali nel fossato a lato dello stradello Ponte Basso:**

- **le acque di prima pioggia** derivanti dal dilavamento della zona di piazzale aziendale a rischio di inquinamento di idrocarburi;
- **le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici aziendali** in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

PRESCRIZIONI COMUNIA TUTTI GLI SCARICHI

1) E' vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'art. n. 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN ACQUE SUPERFICIALI

2) Lo scarico in acque superficiali delle acque di prima pioggia, con esclusivo riferimento ai parametri "Solidi Sospesi Totali" ed "Idrocarburi Totali", deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (Allegato 5 della parte terza) del D.Lgs 152/2006;

3) s'individua come manufatto di ispezione ai fini fiscali il pozzetto ubicato immediatamente a valle del disoleatore a coalescenza; tale pozzetto dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

4) durante l'evento meteorico tutte le acque meteoriche di dilavamento delle aree di piazzale a rischio di inquinamento di idrocarburi dovranno essere immesse nella vasca di prima pioggia fino al riempimento della stessa; una volta terminato l'evento meteorico, nell'ambito delle 48/72 ore dalla cessazione delle precipitazioni, la suddetta vasca dovrà essere completamente svuotata, trattando le acque, raccolte in essa, nel disoleatore a coalescenza;

5) deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto. Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli autocontrolli analitici effettuati;
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti;
- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi;
- i quantitativi di fanghi prodotti e la relativa destinazione;
- i quantitativi di rifiuti liquidi prodotti dal lavaggio autocarri e la relativa destinazione;
- registro di carico e scarico aggiornato, ai sensi della normativa vigente;

6) dovrà essere mantenuto in efficienza idoneo contatore volumetrico nei punti di approvvigionamento;

7) i fanghi di risulta dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovranno trovare recapito in idoneo impianto di trattamento rifiuti autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/2006;

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

8) Il pozzetto di prelievo campioni posto immediatamente a valle dell'impianto di depurazione ad ossidazione totale dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti degli organi di controllo nonché dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

9) a cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzioni dei sistemi di depurazione e la documentazione comprovante le suddette operazioni dovrà essere conservata per almeno 5 anni a disposizione degli organi di vigilanza;

19) lo scarico delle acque reflue domestiche non dovrà dar luogo a fenomeni di ristagno o impaludamenti che possano generare maleodorazioni.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato ARIA

DITTA FASSI EMILIA SRL (ex TECNOGRU FASSI SRL) (Imp. Strada Ponte Basso n. 9) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 Modifica ragione sociale

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che in caso di modifica non sostanziale dell'impianto, che non comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto.

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

In data 28/9/2016, la ditta TECNOGRU FASSI SRL, per l'impianto ubicato in comune di Modena, Strada Ponte Basso n. 9, ha richiesto la variazione di titolarità dell'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di FASSI EMILIA SRL, e ha dichiarato che non sono intervenute variazioni nell'attività e negli impianti rispetto a quanto già autorizzato.

L'impianto di cui sopra effettua attività di riparazione, montaggio e commercio di gru idrauliche e piattaforme aeree per autocarri.

L'attività di cui sopra è autorizzata alle emissioni in atmosfera, come da Allegato Aria alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione di ARPAE-SAC di Modena n. 1883 del 16/6/2016, per la seguente configurazione produttiva:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:

1	Saldatura
2	Taglia tubi
3	Gas di scarico automezzi

- il seguente consumo di materie prime:
 - ferro 22 t/anno
 - filo di saldatura 0,7 t/anno
 - tubo in gomma 440 m/anno
 - miscela di stargom 135 mc/anno
 - ossigeno 80 mc/anno

- acetilene 33 kg/anno
- olio idraulico 7700 l/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, che il loro esercizio risulta compatibile con lo stato di qualità dell'aria della zona e pertanto risultano soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta FASSI EMILIA SRL con impianti ubicati nel comune di Modena, Strada Ponte Basso n. 9, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - SALDATURA

portata massima	2422	Nmc/h
altezza minima del camino	9	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - TAGLIA TUBI

portata massima	2300	Nmc/h
altezza minima del camino	9	m
durata	02	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u>	FILTRO A MANICHE A BASSA TEMPERATURA CON SISTEMA DI PULIZIA AD ARIA COMPRESSA	

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - GAS DI SCARICO AUTOMEZZI

portata massima	4000	Nmc/h
altezza minima del camino	9	m
durata	03	h/g

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organismi di controllo per almeno cinque anni.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano

anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax,

posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di

eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ☐ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ☐ metodi normati e/o ufficiali
- ☐ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Gas di combustione (monossido di carbonio, ossigeno, anidride carbonica)	UNI EN 15058 UNI EN 14789 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ossido di zirconio)
Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 1 e 2 (per entrambi portata e polveri).

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato IMPATTO ACUSTICO

DITTA FASSI EMILIA SRL (ex TECNOGRU FASSI SRL) (Imp. Strada Ponte Basso n. 9) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995 Modifica ragione sociale

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B-PARTE DESCRITTIVA

In data 28/9/2016, la ditta TECNOGRU FASSI SRL, per l'impianto ubicato in comune di Modena, Strada Ponte Basso n. 9, ha richiesto la variazione di titolarità dell'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di FASSI EMILIA SRL e ha dichiarato che non sono intervenute variazioni nell'attività e negli impianti rispetto a quanto già autorizzato.

Nell'impianto di cui sopra vengono svolte attività di riparazione, montaggio e commercio di gru idrauliche e piattaforme aeree per autocarri.

L'attività di cui sopra è autorizzata come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione di ARPAE-SAC di Modena n. 1883 del 16/6/2016, per la seguente configurazione:

La ditta dista circa 20 m. da una attività produttiva; sono inoltre presenti residenze ad una distanza di circa 160 m. dall'attività.

- Le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dall'impianto di aspirazione collettori gas di scarico, dall'impianto di aspirazione fumi di saldatura, dal camino di espulsione impianto taglio tubi;

- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00);
- l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe IV "Aree di intensa attivita' umana", con valore limite di immissione diurno pari a 65 dBA;
- il ricettore produttivo si colloca in classe III "Aree di tipo misto", con valore limite di immissione diurno pari a 60 dBA; i ricettori residenziali si collocano in classe IV "Aree di intensa attivita' umana", con valore limite di immissione diurno pari a 65 dBA;
- i livelli sonori stimati sono compatibili con il rispetto del valore limite di zona e differenziale in periodo diurno presso i ricettori considerati;

C- ISTRUTTORIA E PARERI

visto il parere del Comune di Modena relativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, prot. n. 28414 del 26/2/2016, che richiama il parere favorevole sulla valutazione di impatto acustico espresso da ARPAE MODENA, Distretto Area Centro-Modena, con prot. n. 3201 del 25/2/2016;

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo posto in comune di Modena, Strada Ponte Basso n. 9, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta FASSI EMILIA SRL, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) impianti e attivita' dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire il rispetto dei limiti di zona;
- 2) l'attività deve essere svolta esclusivamente nei giorni feriali in periodo diurno (tra le ore 6:00 e le ore 22:00);
- 3) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
- 4) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.